

N. R.G. 88/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDATARIE**

Il Presidente dott. Michele GUERNELLI
pronuncia la seguente

SENTENZA

Nella procedura RG n. 88- 1/2024 PU per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento *ex art. 67 e ss. d.lgs. n. 14/2019* (di seguito, in breve, CCI) promossa da:

NKO NKO NATHANAEL [REDACTED] (Cod. Fisc. NKNNHN58T02Z306Y) [REDACTED]
[REDACTED]

- ricorrente

visti gli atti e la relazione dell'OCC

OSSERVA

1. Il debitore, con ricorso depositato il 18.3.2024 ha esposto di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI, e ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti; è qualificabile come "consumatore" avendo contratto debiti estranei ad attività imprenditoriale, e ha depositato col ricorso la documentazione di cui all'art. 67 c. 2 CCII.

Come da decreto di ammissione del 13.4.2024, che va qui richiamato, non risultano condizioni soggettive ostative quali precedenti esdebitazioni, mentre la situazione soggettiva di sovraindebitamento non sembra dovuta a malafede, frode o colpa grave, attesi i chiarimenti forniti nel ricorso e nella relazione dell'OCC inerenti le vicissitudini familiari

[REDACTED]



Il nucleo familiare è costituito dal figlio minore [REDACTED] e il debitore è da molti anni lavoratore dipendente [REDACTED]

[REDACTED] i debiti complessivi accertati con banche, ADER e ACI sono di euro 19.844,06 (di cui euro 1096,98 in privilegio ex art. 2752 n. 1 c.c. e il residuo in chirografo).

Non possiede immobili né autovetture [REDACTED] vive nell'alloggio reperito dai servizi sociali con un contributo per l'affitto; deve pagare euro 300 mensili per assegno alimenti alla moglie e figli, attualmente non in grado di pagare, ma che potrebbe diminuire in quanto successivamente affidatario di uno dei due figli per provvedimento del Tribunale .

Le spese incompressibili di sostentamento del nucleo sono state indicate in euro [REDACTED] comunque prossime e conformi alle tabelle ISTAT predette.

Il piano proposto prevede il pagamento al 100% del compenso dell'OCC in prededuzione per euro 963,30 (su cui potranno essere disposti acconti, ma che dovrà essere liquidato dal giudice al termine dell'esecuzione del piano) e per spese di procedura in euro 200 (totale euro 1163,30), il soddisfacimento parziale di tutti i rimanenti creditori privilegiati all'80% (ADER e ACI), al 17,99% del chirografario ADER, al 16,99% dell'altro chirografario (Unicredit Banca).

E' previsto l'accantonamento di una quota del reddito percepito del valore di 100 € per 13 mensilità per quattro anni. L'importo verrà accantonato per ciascuna mensilità retributiva prevista dal contratto di lavoro e versata da parte del datore di lavoro su un conto corrente dedicato alla procedura sorvegliato dal Gestore. Al termine del piano il valore complessivo degli accantonamenti consentirà di raggiungere l'importo di euro 5.200, che verrà ripartito a favore dei creditori dal Gestore sulla base dei privilegi previsti dalla legge.

Valutati gli elementi predetti, piano e proposta sono stati ritenuti ammissibili ed è stata pertanto aperta la procedura per l'omologazione.

2. Col decreto di ammissione 13.4.2024 si è disposto la pubblicazione del piano e della proposta sul sito web del Tribunale e assegnato i termini previsti dall'art. 70 CCI per integrare il contraddittorio con i creditori, a cura dell'OCC. Inoltre si è disposto, ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCI il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore; che sino alla sentenza di omologa il datore di lavoro sospenda i versamenti diretti delle quote dello stipendio al creditore Unicredit, o a eventuali terzi cessionari, a titolo di cessione volontaria



del quinto dello stipendio con delegazione di pagamento sullo stipendio stesso; che il datore di lavoro custodisca presso di sé le somme dovute al creditore Unicredit sino a che non sarà ordinato il versamento da parte del Gestore sul conto corrente dedicato alla procedura nei limiti indicati dal piano, per consentirne la destinazione alla massa.

3. L'OCC, con nota trasmessa in data 16.5.2024, ha dichiarato l'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 70 CCI, rilevato che non erano state presentate osservazioni, e che pertanto non venivano proposte modifiche al piano ai fini dell'omologa.

4. Alla luce delle superiori ragioni, la proposta e il piano devono ritenersi ammissibili, in quanto provenienti da soggetto consumatore ex art. 2, 1° comma, lett. e), CCI, avendo contratto le obbligazioni ristrutturate per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, e sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI.

Non ricorrono neppure le condizioni ostative ex art. 69, I comma, CCI, in quanto il ricorrente non risulta essere stato già esdebitato nei cinque anni precedenti, né ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione, né, allo stato e secondo quanto agli atti, risulta che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Sulla scorta della documentazione in atti e dell'attestazione contenuta nella relazione dell'OCC, inoltre, il piano deve ritenersi fattibile, derivando dai redditi stabili del ricorrente; la convenienza va pure riconosciuta, per i motivi evidenziati dall'OCC nella sua relazione, cui qui per brevità si rinvia.

Ricorrono dunque i presupposti per omologare il piano e contestualmente disporre la chiusura della procedura ex art. 70, comma 4, CCI.

Per quanto riguarda le modalità esecutive, come da proposta e piano, lo stesso avverrà come detto attraverso il versamento mensile della somma di € 100 per 13 mensilità, che sarà trattenuta dalla retribuzione mensile dal datore di lavoro e versata su un conto corrente acceso ad hoc, dedicato alla procedura e sorvegliato dal Gestore, nell'arco temporale di 4 anni. Delle somme già dovute al creditore Unicredit andrà ordinato il versamento sul conto corrente dedicato alla procedura nei limiti indicati dal piano, per consentirne la destinazione alla massa.

Si precisa comunque che il compenso dell'OCC, anche se prededucibile ex art. 6 c. 1 lett. a) CCII, dovrà per legge essere liquidato, e il pagamento autorizzato dal giudice, al termine dell'esecuzione del piano ex art. 71 c.4 CCII, ferma la possibilità di eseguire acconti.

Pertanto, condividendo l'orientamento giurisprudenziale di merito espressosi a riguardo (cfr. Tribunale Nocera Inferiore, 10 gennaio 2024, Est. Longo; Tribunale Rimini, 05 gennaio 2024, Est. Rossi; Tribunale Forlì, 13 luglio 2023, Est. Branca), nell'attenersi alla



previsione normativa come meglio *infra* illustrata, si ritiene che il compenso spettante al professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi presso cui è iscritto, sia liquidato (e pagato) solo al termine dell'avvenuta esecuzione del programma di liquidazione della procedura di sovraindebitamento. Solo in quel momento, infatti, il Giudice potrà tener conto dell'intera attività svolta dall'OCC e della diligenza impiegata nello svolgimento dell'incarico. Al fine di non violare il disposto del citato art. 6, I comma, lett. a) CCI, il debitore dovrà accantonare la somma stimata per il compenso del Gestore fino alla completa esecuzione della procedura. Va peraltro ammessa la possibilità di riconoscere – stante la significativa attività svolta dall'OCC tramite la predisposizione della relazione ex art. 68, II comma, CCI – un acconto sul compenso finale, da richiedersi a cura dell'OCC sulla base dell'attivo stimato e del passivo accertato ai sensi del DM 24.09.2014 n. 202 e sulla quale il giudice delegato può provvedere contestualmente all'omologa o in un momento successivo.

Alla sentenza di omologa consegue *ex lege* ex art. 70 c. 3 CCII che le somme accantonate dal datore di lavoro siano assegnate in favore della procedura; che non possano essere eseguiti pagamenti al di fuori del piano ai creditori anteriori, pur se in forza di contratti di cessione del quinto.

Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i creditori e pubblicato entro 48 ore sul sito web del Tribunale ex art. 70, comma 8, CCI, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di tutela della riservatezza.

P.Q.M.

1. omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **NKO NKO NATHANAEL** - [REDACTED] (Cod. Fisc. NKNNHN58T02Z306Y) [REDACTED]
[REDACTED]
2. dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano, accantonando il compenso dell'OCC così come stimato fino al termine della procedura; delle somme già dovute al creditore Unicredit va ordinato il versamento sul conto corrente dedicato alla procedura nei limiti indicati dal piano, per consentirne la destinazione alla massa;
3. dispone che l'OCC: a) vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà, sottoponendole, ove necessario al giudice; b) riferisca ogni sei mesi al giudice sullo stato dell'esecuzione del piano; c) terminata l'esecuzione, presenti – sentiti i debitori – una relazione finale e l'istanza di liquidazione del compenso ex art. 71 c. 4 CCII; d) se alla scadenza del termine di durata o in corso di esecuzione il piano risulti non integralmente e correttamente eseguibile o eseguito, riferisca al giudice, proponendo se del caso – sentiti i debitori – le modifiche e gli atti necessari al completamento;
4. dispone che la presente sentenza sia pubblicata, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di tutela della riservatezza, nell'apposita area del sito web



istituzionale del Tribunale di Bologna www.tribunale.bologna.giustizia.it, non essendo disponibile quello del Ministero della Giustizia e sia comunicata ai creditori;

5. dichiara chiusa la procedura.

Si comunichi alla ricorrente ed all'OCC.

Bologna, 23/5/2024

Il Presidente

Dott. Michele Guernelli

